



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

N. 1580/2017 R.G. TRIB.

N. 5566/2016 R.G.N.R.

N. /17 Reg.

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, Sezione penale, Collegio II,
riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Signori Magistrati:

Dott. Francesco Loschi **Presidente est.**

Dott.ssa Sonia Grassi **Giudice**

Dott.ssa Annarita Cataldo **Giudice**

all'udienza del 26 giugno 2017 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo e motivazione
contestuale la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

1) M. M. V.

Nata il XX/XX/XXXX a XXXXX
con domicilio dichiarato in XXXXX;
Posizione Giuridica: **sottoposta alla misura dell'obbligo**

Data del

Deposito

Data di

irrevocabilità

Esecuzione

di dimora nell'ambito del presente procedimento – ASSENTE.

Difensore di fiducia: Avv. XXXXX

2) R. A.

Nato il XX/XX/XXXX a XXXXX
con domicilio dichiarato in XXXXX;

Posizione Giuridica: sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nell'ambito del presente procedimento – ASSENTE. Difensore di fiducia: Avv. XXXXX

IMPUTATI

del reato di cui all'art. 110, 629 comma I e II, 628 comma III n.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con distinte condotte, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, inviando a C. F. reiterati messaggi dal contenuto minatorio (di seguito descritti), nonché recandosi con frequenza presso il suo locale, reiterando insistenti richieste di denaro e di altre utilità (sigarette), in tal modo costringevano C. ad effettuare versamenti di denaro, anche quotidiani, sulla carta Postepay loro in uso, per un ammontare pari a circa euro 400 settimanali (nel mese di settembre pari a circa 900 euro), così si procuravano un ingiusto profitto pari a circa 15.000 euro, con relativo danno della p.o.;

in particolare, avendo la M. intrattenuto una relazione sentimentale con la vittima, la predetta e il R. minacciavano il C. di rivelare alla di lui moglie la relazione extraconiugale, inviando chiari messaggi dal contenuto di minaccia ("faccio un casino, faccio un bordello, vengo a citofonare a casa tua"), anche recandosi con insistenza presso il suo locale e sinanco iniziando un rapporto di amicizia con la di lui moglie.

In XXXXX, dal dicembre 2015 sino al 20 settembre 2016

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero sulla questione relativa all'incompetenza per territorio si oppone.

Il Difensore dell'imputato si rimette al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli imputati M. M. V. e R. A. sono stati rinviati a giudizio, a seguito di richiesta di giudizio immediato avanzata da parte del Pubblico Ministero, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe con decreto del 24 ottobre 2016.

All'udienza del 6 giugno 2017 il Collegio, compiuta la preliminare verifica circa la corretta costituzione delle parti, rilevata d'ufficio la propria incompetenza per territorio ai sensi degli artt. 21 e ss. c.p.p. sulla scorta della contestazione posta all'origine dell'odierno procedimento, invitava le parti ad interloquire in ordine a tale specifica questione.

Il Pubblico Ministero, con il consenso del Difensore, produceva pertanto alcuni documenti ai limitati fini della delibazione della questione relativa alla competenza per territorio.

Il procedimento veniva pertanto rinviato, anche per consentire al Collegio la disamina della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, all'udienza del 26 giugno 2017 in occasione della quale, sulle conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe riportati, il processo ha trovato definizione con la pronunzia resa in dispositivo, pubblicata in udienza con le modalità di cui all'art. 545, secondo comma, c.p.p..

2. A M. M. V. e R. A. viene contestata nell'ambito dell'odierno procedimento la commissione del delitto di estorsione aggravata il cui profitto – per quanto maggiormente rileva in questa sede – sarebbe stato sistematicamente conseguito attraverso la ricarica, da parte della persona offesa C. F., di una carta *postepay* nella disponibilità degli imputati suddetti.

3. La competenza territoriale di questo Tribunale è stata radicata dal Pubblico Ministero sull'assunto che le varie ricariche sulla carta *postepay* nella disponibilità degli odierni imputati, per l'importo complessivo di circa 15.000 euro, risultano effettuate, *da parte della persona offesa*, da ricevitorie *Sisal* ed uffici postali localizzati nell'ambito del Comune di XXXXX in provincia di Perugia (ove la persona offesa risulta al contempo residente).

4. Va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pesaro per l'ulteriore corso del procedimento.

A tal riguardo occorre preliminarmente rimarcare che il delitto di estorsione rappresenta un reato *a doppio evento consumativo* (sulla rilevanza del profilo segnalato ai fini della delibazione per la competenza per territorio, cfr. *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. I, n. 25230 del 13 marzo 2015, Rv. 263962).

Con maggiore impegno esplicativo, affinché il delitto di cui all'art. 629 cod. pen. possa ritenersi *consumato* – e non già meramente *tentato* – è necessario che ricorrano *entrambi gli eventi richiesti dalla disposizione richiamata* ed, in particolare, sia quello di *danno* relativo alla persona offesa, sia quello dell'*ingiusto profitto* relativo alla sfera giuridica del soggetto agente.

Il Collegio non ignora che con alcune recenti pronunce della Corte Suprema di Cassazione (cfr. per tutte sul punto, Cass. Pen., Sez. I, n. 25230 del 13 marzo 2015, Rv. 263962 nonché, da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, n. 14730 del 10 gennaio 2017, Rv. 269429) – tutte peraltro relative ad ipotesi di truffe *on line* poste in essere attraverso ricarica su carta *postepay* da parte della persona offesa – è stato enunciato il principio di diritto a mente del quale “*Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima*”.

Nella motivazione della pronuncia del marzo 2015 sopra richiamata si legge testualmente “*In tema di truffa le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno di recente ribadito che trattasi di reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo (S.U. – 16.12.98, Cellammare, CED 212079). La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è concorde nel ritenere che la truffa cd. contrattuale, quale è quella per cui si procede, è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva*

perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. ex plurimis, sez. 2 – 29.01.98, Stabile, CED. 209671; sez. 2 – 16.04.97, Tassinari, CED 207831). Danno che non solo deve avere contenuto economico, ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale (S.U., 22.03.69, P.M. c/Carraro, Cass. pen. 1969, pag. 1023; S.U., 30.11.74, Forneris, Cass. pen. 1975, pag. 741.). Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi, due requisiti: il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente e il danno da parte del soggetto leso: solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata. Nei casi tipici in cui l'oggetto materiale del reato è costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è stato indicato in quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.

Nel caso in esame, tuttavia, il raggio è stato realizzato attraverso l'uso di una carta postepay ricaricabile che consente il versamento di denaro su una carta propria o di terzi. Il conseguimento del profitto da parte del soggetto truffatore si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento ha infatti realizzato contestualmente l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato”.

La Cassazione, in definitiva, ha affermato che nella peculiare ipotesi in cui il profitto della c.d. truffa contrattuale commessa a mezzo *internet* venga corrisposto attraverso la specifica modalità rappresentata dalla ricarica di una carta *postepay* – ma identico principio di diritto sarebbe con ogni evidenza destinato a trovare applicazione anche nell'ambito dell'odierno procedimento ove ad essere contestato è il delitto di estorsione – il *locus* ed il *tempus commissi delicti* vadano rispettivamente individuati nel *luogo* (*id est*, l'ufficio postale presso il quale viene materialmente disposta dalla persona offesa la ricarica della carta *postepay*) e nel *momento* di effettivo invio della ricarica.

Le conclusioni rassegnate nella pronuncia richiamata – *limitatamente* all'ipotesi di truffa (ovvero di estorsione, come nel caso *sub iudice*) commessa attraverso ricarica di carta *postepay* – a sommessimo avviso del Collegio, non risultano pienamente condivisibili mentre appare senz'altro preferibile l'opposto orientamento recepito, tra le altre, in una pronuncia di legittimità di poco precedente a mente della quale “*Nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento "on line", il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa*” (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 7749 del 4 novembre 2014, Rv. 264696).

Principio di diritto, peraltro, ribadito anche da ultimo anche da Cass. Pen., Sez. II, n. 48027 del 20 ottobre 2016, Rv. 268369, con la quale è stato nuovamente affermato il principio di diritto a mente del quale “*Nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano – per la determinazione della competenza territoriale – le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen.*”.

Ancorché le pronunce richiamate da ultimo facciano testualmente riferimento al delitto di *truffa* ed all'ipotesi di trasferimento di fondi avvenuto tramite *bonifico bancario*, le coordinate ermeneutiche suddette – per le ragioni che si avrà cura di illustrare nel prosieguo della motivazione – ad avviso del Collegio meritano di trovare applicazione anche nell'ambito dell'odierno procedimento ove ad essere contestata è un'estorsione aggravata commessa mediante ricarica su carta *postepay*.

A tale conclusione, a ben vedere, conduce *proprio* la natura del delitto di estorsione quale reato *a duplice evento consumativo*, profilo quest'ultimo ribadito con nettezza anche di recente dalla Corte Suprema di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. II, n. 3934 del 12 gennaio 2017, Rv. 269309) e dalla quale conseguono, ad avviso di questo Collegio, alcune *decisive* conseguenze di ordine sia teorico che pratico.

In primo luogo possono agevolmente prefigurarsi – contrariamente a quanto affermato nell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione qui disatteso – numerose ipotesi nelle quali gli eventi di *danno* e di *ingiusto profitto* si realizzano, pur a fronte di un trasferimento di fondi effettuato mediante ricarica su carta *postepay*, in luoghi ed in tempi diversi (ovvero ancora fattispecie nelle quali, più radicalmente, l’ingiusto profitto non viene affatto conseguito da parte dell’autore del reato).

Può farsi l’esempio, *invero assai frequente nella prassi giudiziaria*, in cui il soggetto agente (magari perché già gravato da numerosi precedenti penali che lo renderebbero agevolmente “riconoscibile” da parte delle potenziali vittime) richieda ed ottenga da parte della persona offesa una ricarica su carta *postepay* intestata ad una terza persona, *del tutto ignara della commissione del reato*, confidando di sottrarle in un secondo momento la carta medesima ed il relativo codice segreto per prelevare l’importo corrisposto dal soggetto ingannato, conseguendo *soltanto in tale successivo momento* il profitto relativo al reato commesso.

Potrebbe ancora farsi l’esempio della ricarica effettuata su carta *postepay*, *medio tempore* sottoposta a sequestro nell’ambito di diverso procedimento penale per identico o analogo titolo di reato: anche in tale peculiare ipotesi, *luogo e tempo* di realizzazione degli eventi di danno e di ingiusto profitto non solo risultano logicamente non coincidenti, ma il secondo dei due – *ben più radicalmente* – verosimilmente non sarà più conseguito dall’autore dell’illecito.

Si pensi infine – tra le altre – all’ipotesi del soggetto agente che, per errore nella comunicazione alla vittima del numero di carta *postepay* sul quale effettuare la ricarica (ovvero per effetto dello smarrimento della propria carta *postepay*), *consegua solo a notevole distanza di tempo la disponibilità del relativo importo* (magari solo dopo l’espletamento di un lungo *iter* burocratico finalizzato a dimostrare all’ufficio postale competente di essere l’effettivo beneficiario della somma oggetto di trasferimento).

Tutti gli esempi sin qui rassegnati – pur nelle peculiarità innegabili che valgono a contraddistinguerli – sembrerebbero attestare *per tabulas* – su un piano fattuale, prima ancora che giuridico – l’erroneità dell’assunto secondo cui *nel momento e nel luogo di effettuazione della ricarica* si realizzerebbero

contestualmente ed invariabilmente sia l'evento di danno, sia l'ulteriore evento rappresentato dall'ingiusto profitto conseguito dal soggetto agente.

Tali eventi, per le ragioni che si è cercato di illustrare sinteticamente ed al di là degli specifici esempi addotti, mantengono una propria autonomia sia naturalistica, sia giuridica con ogni consequenziale statuizione in punto di individuazione del Giudice (*naturale, preconstituito per legge*) territorialmente competente ai sensi degli artt. 8 e ss. c.p.p.

A fronte della predicata autonomia tra i due eventi di danno e di profitto cui si è più volte fatto riferimento, appare frutto di una – *invero difficilmente sostenibile* – forzatura ermeneutica concludere nel senso di un'*incondizionata prevalenza* del primo evento di *danno* a scapito del secondo relativo all'ingiusto profitto; evento, quest'ultimo, al quale il legislatore ha infatti dimostrato di attribuire pari dignità rispetto al primo in ordine alla consumazione del delitto per cui è processo.

Del resto – e si tratta di una *seconda* decisiva considerazione – anche relativamente all'estorsione commessa mediante richiesta di ricarica di carta *postepay* da parte della vittima risulta agevolmente prefigurabile l'ipotesi del tentativo – in specie, quello *compiuto* – sussistendo quest'ultimo, in particolare, tutte le volte in cui (come reso evidente, peraltro, anche da alcuni degli esempi poc'anzi riportati) a fronte della *sicura* realizzazione di un *danno* in capo alla persona offesa non faccia seguito (ovvero non faccia *contestualmente* seguito) l'ulteriore evento dell'*ingiusto profitto* in capo all'autore dell'illecito (ad esempio nell'ipotesi di smarrimento della carta ove l'accredito è stato materialmente effettuato).

Per tutte le ragioni sin qui compendiate, in definitiva, *in tanto* un delitto di estorsione (compresa quella realizzatasi attraverso una ricarica di carta *postepay* da parte della persona offesa) può dirsi *consumato* – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, primo comma, c.p.p. – *in quanto* vi sia stato l'*effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto* da parte del soggetto agente; altrimenti opinando, come condivisibilmente rilevato dalla dottrina più sensibile, si correrebbe il rischio di derubricare l'evento in questione a mera *condizione obiettiva di punibilità* ex art. 44 c.p.p..

Le conclusioni sin qui rassegnate sono state recentemente condivise anche dalla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione (cfr., *ex plurimis*, decreti nn. 295/2015 e 281/2015 del novembre 2015).

Nei provvedimenti richiamati la Procura Generale, ponendosi in *consapevole contrasto* con l'opposto indirizzo accolto nel 2015 dai Giudici di Legittimità (ed inizialmente sostenuto anche dalla stessa Procura Generale), ha ribadito che il momento consumativo della truffa – ma si tratta di conclusione, *mutatis mutandis*, senz'altro valevole anche nella vicenda per la quale si procede in questa sede – va individuato nell'istante dell'effettivo conseguimento (*attraverso riscossione o utilizzazione*) delle relative somme di denaro da parte dell'autore del reato *poiché è solo in tale luogo ed in tale preciso momento che si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la (altrimenti solo potenziale) lesione del patrimonio della persona offesa*.

Non può del resto sottacersi – e si tratta della terza decisiva conseguenza, stavolta di ordine pratico – che il criterio di individuazione del Giudice territorialmente competente che si è ritenuto di prediligere in questa sede ha l'innegabile pregio (specie al ricorrere di condotte delittuose *seriali*, come ad esempio le truffe contrattuali commesse a mezzo *internet*) di garantire una efficiente concentrazione dell'attività di investigativa presso un unico Ufficio di Procura, evitando in tal modo il rischio di un'incontrollata proliferazione di procedimenti penali coinvolgenti più persone offese, *pur a fronte di un'unica inserzione fraudolenta posta in essere a mezzo internet dall'autore del reato*.

Con maggiore impegno esplicativo e per esemplificare, a fronte di un unico annuncio potenzialmente decettivo, si assisterebbe ad una molteplicità di iscrizioni presso ciascuna Procura della Repubblica in dipendenza dei più disparati luoghi di residenza o domicilio delle singole persone offese, con conseguente pregiudizio – come condivisibilmente rilevato dalla Procura Generale nel decreto 281/2015 – per l'efficacia complessiva dell'attività investigativa e di coordinamento nonché con un'inutile moltiplicazione dell'impegno delle forze dell'ordine e della magistratura.

In base ai più recenti orientamenti della Procura Generale presso la Corte Suprema della Cassazione – che ad avviso di questo Collegio, per tutte le

ragioni indicate, risultano pienamente condivisibili – deve in definitiva concludersi che ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi degli artt. 8 e ss. c.p.p. occorra avere riguardo:

1. nei casi di pagamento a mezzo *vaglia postale*, al luogo ove il vaglia viene materialmente riscosso;

2. nei casi di pagamento a mezzo *bonifico*, al luogo ove ha sede la filiale presso la quale l'autore della condotta ha acceso il conto corrente su cui sono state accreditate le somme tramite bonifico bancario (*rectius*, al luogo di effettiva riscossione della somma accreditata, come condivisibilmente affermato da ultimo da Cass. Pen., Sez. II, n. 48027 del 20 ottobre 2016, Rv. 268369);

3. nei casi di pagamento a mezzo ricarica di carta prepagata (*postepay* e simili), e ove detta carta sia “appoggiata” su un conto corrente bancario o postale, al luogo ove hanno sede la filiale della banca o l'ufficio postale presso il quale è stato acceso il conto medesimo (*rectius*, al luogo di effettiva riscossione o spendita della somma accreditata, applicando – *mutatis mutandis* – i principi di diritto affermati da Cass. Pen., Sez. II, n. 48027 del 20 ottobre 2016, Rv. 268369 che si sono già in precedenza richiamati);

4. nei casi di pagamento a mezzo ricarica di carta prepagata (*postepay* e simili), e ove detta carta non sia “appoggiata” ad alcun conto corrente, al luogo ove hanno sede l'ufficio o l'esercizio commerciale presso il quale la carta prepagata è stata attivata (*rectius*, al luogo di effettiva riscossione o spendita della somma accreditata, applicando – *mutatis mutandis* – i principi di diritto affermati da Cass. Pen., Sez. II, n. 48027 del 20 ottobre 2016, Rv. 268369 che si sono già in precedenza richiamati).

Laddove le indagini espletate non abbiano consentito di acquisire alcuno dei dati di cui ai punti precedenti, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, c.p.p. occorre avere riguardo, *in ordine successivo*, al luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato.

Preme rimarcare, da ultimo, che la distinzione talvolta operata dalla Corte Suprema di Cassazione – nell'ambito del contrasto giurisprudenziale che si è già avuto modo di segnalare – con riguardo alle peculiarità insite in taluni mezzi di pagamento (*in primis*, ricarica di carta *postepay* ovvero effettuazione

di un bonifico bancario) appaiono da un lato meritevoli di talune precisazioni, dall'altro non decisive.

Nella pronuncia Cass. Pen., Sez. II, n. 49321 del 25 ottobre 2016, Rv. 268526, ad esempio, la conclusione circa l'inevitabile individuazione del tempo e del luogo di consumazione del reato in quello in cui la persona offesa ha effettuato il versamento di denaro sulla carta *postepay* (in consapevole contrasto rispetto a quanto affermato in più occasioni con riguardo al trasferimento di fondi effettuato a mezzo bonifico bancario, da ultimo dalla più volte citata Cass. Pen., Sez. II, n. 48027 del 20 ottobre 2016, Rv. 268369) viene giustificato in considerazione del fatto che nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica di carta *postepay*, la spoliazione della persona offesa sarebbe (a differenza del vaglia postale o del bonifico bancario) immediata ed irrevocabile e l'accredito della provvista in favore del soggetto agente è pressoché contestuale rispetto alla *deminutio patrimonii* del soggetto passivo. Si aggiunge inoltre che, *“in ogni caso, il pagamento non è revocabile e, a prescindere dalla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario, il reato si è consumato con l'ormai definitiva lesione patrimoniale del raggirato”*.

Sarebbe in definitiva l'immediata irreversibilità per il disponente ed il contestuale arricchimento per il soggetto agente i profili differenziali tali da giustificare i principi di diritto ordinariamente pronunciati in caso di trasferimento fondi effettuato, tra gli altri, tramite bonifico bancario.

Le peculiarità insite in taluni mezzi di pagamento sulla scorta delle quali la Suprema Corte di Cassazione ha operato una distinzione con riguardo all'individuazione del tempo e del luogo di commissione del reato ad avviso del Collegio meritano, in primo luogo, una puntualizzazione.

L'*immediata irreversibilità* per il disponente del trasferimento di fondi è invero circostanza senz'altro possibile anche nell'ipotesi di bonifico bancario, ancorché con riguardo a quest'ultima ipotesi la Corte di legittimità richieda per la consumazione del delitto, del tutto condivisibilmente, il successivo prelevamento della relativa somma di denaro (in termini, Cass. Pen., Sez. II, n. 48027 del 20 ottobre 2016, Rv. 268369 nonché, in precedenza, Cass. Pen., Sez. I, n. 25230 del 13 marzo 2015, Rv. 263962).

Ogni istituto bancario – come è noto – consente invero la revocabilità *ad nutum* dei bonifici entro un orario limite, superato il quale l’atto dispositivo diviene definitivo per colui che ha disposto l’operazione.

In caso di effettuazione del bonifico bancario a ridosso dell’orario suddetto, a ben vedere, l’immediata irreversibilità per il disponente del trasferimento di fondi verrebbe a concretizzarsi in guisa pressoché identica a quanto accade nell’ipotesi di ricarica di carta *postepay*.

Vero è che nell’ipotesi di ricarica di carta *postepay* (e a differenza del trasferimento, *ancorché in senso esclusivamente giuridico*, risulta tendenzialmente immediata (seppur, per le ragioni illustrate, tale contestualità possa di fatto difettare), ma ciò non risulta ancora sufficiente – ad avviso del Collegio – a determinare l’insorgenza di quella disponibilità in senso materiale/effettivo la cui verifica è stata ritenuta in alcune condivisibili pronunce della Corte Suprema di Cassazione (in termini, Cass. Pen., Sez. II, n. 48027 del 20 ottobre 2016, Rv. 268369 nonché, in precedenza, Cass. Pen., Sez. I, n. 25230 del 13 marzo 2015, Rv. 263962) addirittura necessaria ai fini del conseguimento del *profitto* da parte del soggetto agente (il quale costituisce autentico *elemento costitutivo* del delitto contestato).

Ad avviso del Collegio, con maggior impegno esplicativo e per concludere, la circostanza che in caso di ricarica *postepay* il soggetto agente consegua la disponibilità immediata *in senso giuridico* della somma di denaro oggetto di trasferimento non risulta, da sé sola, circostanza idonea a giustificare l’abbandono dei condivisibili principi di diritto enunciati da tempo con riguardo ai trasferimenti a mezzo bonifico bancario, risultando necessario – anche in caso di ricarica *postepay* – che alla disponibilità della somma *in senso giuridico* faccia successivamente seguito una disponibilità in senso materiale/effettivo attraverso il *prelevamento* delle somme in questione ovvero la *spendita* delle stesse tramite pagamento a mezzo p.o.s., circostanze quest’ultime stavolta senz’altro idonee a determinare il perfezionamento dell’evento di *profitto* richiesto dalla fattispecie incriminatrice in contestazione.

5. Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, occorre concludere per la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro relativamente alle condotte contestate nell’unico capo d’imputazione per il quale si procede.

A tal riguardo occorre evidenziare che l'attività investigativa sin qui espletata – come attestato *per tabulas* dalle produzioni documentali del Pubblico Ministero effettuate, con il consenso del Difensore, in occasione dell'udienza del 6 giugno 2017 – non soltanto ha consentito di accertare che l'ufficio postale presso il quale è stata attivata la carta *postepay* sulla quale risultano accreditate le somme indicate in rubrica è quello di XXXXX (circostanza, quest'ultima, che in ossequio all'orientamento della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione – che questo Collegio condivide, pur con le precisazioni anzidette – risulterebbe già da sé sola idonea a decretare la competenza del Tribunale di Pesaro), ma dalla documentazione in atti emerge chiaramente che le somme accreditate sulla carta *postepay* asseritamente in uso agli odierni imputati risultano *prelevate* ovvero impiegate per l'effettuazione di acquisti di varia natura in ambiti territoriali ricadenti, nella pressoché totalità delle ipotesi, nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale di Pesaro.

Anche laddove si ritenesse di dissentire dall'opzione ermeneutica in questa sede accolta dal Collegio – sia detto per inciso – ne deriverebbe che il luogo di consumazione del delitto di estorsione non risulterebbe determinabile; sicché, anziché il criterio di individuazione della competenza di cui all'art. 8 comma 1 c.p.p. (*La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato*), troverebbe applicazione quello di cui al comma 2 dell'art. 9 c.p.p., collegato alla residenza (che nel caso in esame è per entrambi gli imputati *comunque* ricadente nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale di Pesaro), della dimora o del domicilio dell'imputato.

Il criterio di competenza di cui al comma 1 dell'art. 9 c.p.p. non può infatti trovare applicazione (*Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione*) trattandosi di disposizione incentrata sulla sola condotta posta in essere dall'imputato mentre nella vicenda *sub iudice* dal Comune di XXXXX è stata esclusivamente disposta la ricarica della *postepay* da parte della persona offesa (cfr. al riguardo, per tutte, Cass. Pen., Sez. I, n. 10265 del 17 febbraio 2010 che ha affermato che “*Il criterio di determinazione della competenza per territorio, che fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, attribuisce rilevanza*

esclusivamente alla condotta dell'imputato e non alla condotta della persona offesa").

Va in definitiva dichiarata, ai sensi dell'art. 23 c.p.p., l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pesaro per l'ulteriore corso del procedimento, anche per il successivo inoltro all'A.G. deputata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 27 c.p.p.

6. Ai sensi degli artt. 544, primo comma e 545, secondo comma, c.p.p. è redatta motivazione contestuale che viene esposta alle parti in forma riassuntiva.

P.Q.M.

Visti gli artt. 8 e ss., 21 e 23 cod. proc. pen.,

DICHIARA

l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia e per l'effetto

ORDINA

la trasmissione **a vista** degli atti relativi al procedimento a carico di M. M. V. e R. A. (**anche per il successivo inoltro all'A.G. deputata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 27 c.p.p.**), a cura della Cancelleria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pesaro per l'ulteriore corso del procedimento.

Visti gli artt. 544, primo comma e 545, secondo comma, c.p.p. è redatta motivazione contestuale che viene esposta alle parti in forma riassuntiva.

Così deciso in Perugia il 26 giugno 2017.

Il Presidente estensore

DOTT. FRANCESCO LOSCHI